

ELENCO EMENDAMENTI

A. S. 1925 cd Agosto

Emendamento 1

All'articolo 100, dopo il comma , inserire il seguente:

4 bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative.

MOTIVAZIONE

La proposta è finalizzata a ridurre il canone demaniale in quanto le misure di contenimento dell'epidemia in corso, le limitazioni sulle modalità di esercizio dell'attività oggetto della concessione e le restrizioni della mobilità hanno causato una consistente riduzione delle presenze turistiche e delle entrate economiche che non hanno consentito il pieno raggiungimento degli scopi della concessione medesima.

Emendamento 2

All'articolo 100, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4 bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.

MOTIVAZIONE

Anche questa proposta ha lo stesso scopo di quella precedente e cioè riduce il canone demaniale marittimo del 50 % anche al fine di evitare un esteso contenzioso sulla base della normativa vigente che lo prevede in presenza di eventi che riducono l'utilizzo dei beni demaniali (art. 5 del Decreto interministeriale 19 luglio 1989 e l'art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, inserito dalla legge di conversione n. 494/1993 e modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296).

Emendamento 3

All'articolo 100, comma secondo, sostituire "2021" con "2020" e al comma terzo, dopo la parola "diporto" inserire le seguenti "e turistico ricreative".

MOTIVAZIONE

La proposta ha lo scopo di eliminare l'ingiusta disparità di trattamento fra i concessionari cd *pertinenziali*.

Infatti ai *pertinenziali* balneari l'abrogazione ha effetto dal 2021 nel mentre a quelli della nautica ha un effetto retroattivo dal 2007.

Emendamento 4

All'articolo 79 comma, comma secondo, aggiungere infine le parole "e stabilimenti balneari".

MOTIVAZIONE

La proposta estende anche agli stabilimenti balneari il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistiche.

Infatti nell'elenco dei beneficiari (strutture ricettive, termali, campeggi, agriturismi, ecc.) non sono compresi incomprensibilmente e ingiustamente solo gli stabilimenti balneari.

Emendamento 5

Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del DPR 15 febbraio 1952 nr. 328.

MOTIVAZIONE

I ritardi dei Comuni e delle Autorità di sistema portuale per la formalizzazione della nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime con la conseguente scadenza al 31 dicembre del 2020 delle stesse determina la difficoltà dei concessionari ad ottenere una fidejussione bancaria o assicurativa per la cauzione prevista dall'articolo 17 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione DPR 15 febbraio 1952 nr. 328.

La norma proposta sospende, pertanto l'obbligo di cauzione per l'anno 2020.

Emendamento 6

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il

silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr. 241.

MOTIVAZIONE

Il termine di trenta giorni per la formalizzazione della nuova scadenza sui titoli concessori è giustificato dai registrati ritardi degli Enti concedenti nell'applicazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 commi 682 e 683 che hanno stabilito una nuova diversa durata delle concessioni demaniali marittime. comma 683.

La norma si propone di superare l'inerzia applicando espressamente la disposizione del cd *silenzio assenso* ex art. 20 della legge nr. 241/1990.

Emendamento 7

Dopo il 2° comma dell'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione. aggiungere il seguente:

3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.

MOTIVAZIONE

Vi è contrasto giurisprudenziale fra giustizia amministrativa e penale sulla validità ed efficacia delle proroghe ex *lege* dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.

La norma è finalizzata a evitare l'ingiusta equiparazione fra chi occupa il pubblico demanio senza alcun titolo e chi invece è titolare di una concessione demaniale prorogata per legge.

Sussiste, infatti, il rischio concreto ed attuale che i titolari di concessioni demaniali marittime prorogate per legge possano essere ritenuti addirittura responsabili persino del reato, ancorché contravvenzionale, di occupazione abusiva di cui all'articolo 1161 del Codice della navigazione sin qui sopravvissuto agli interventi di depenalizzazione che hanno riguardato tutte le altre fattispecie del capo Titolo terzo del Codice medesimo.

Emendamento 8

Dopo il 2° comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione. aggiungere il seguente:

“3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni”.

MOTIVAZIONE

Le norme che si propongono hanno un effetto finanziario positivo per l'Erario in quanto dirette ad evitare un contenzioso.

Vi è grande incertezza sulla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo se di facile o difficile rimozione.

Diverse Regioni stanno legiferando in maniera diversa ed opposta invadendo una competenza statale in quanto, per le importanti ripercussioni di ordine giuridico sui concessionari di beni demaniali, questa materia rientra in quella riservata allo Stato, ex art. 117 c. 2 lett. 1, in quanto questione riguardante l'”ordinamento civile”.

Per cui è doverosa una interpretazione autentica sul momento in cui si verifica l'effetto giuridico della devoluzione individuandolo nello “*spirare*” piuttosto che con la “*cessazione*” della concessione al fine di eliminare il rischio della devoluzione della gran parte degli impianti balneari.

Emendamento 9

All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 nr. 374 aggiungere il seguente:

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo.

MOTIVAZIONE

Sulla base dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 nr. 374 il demanio marittimo, anacronisticamente, continua a essere considerato confine di Stato e, di conseguenza è prescritta per qualsiasi opera o suo spostamento una specifica autorizzazione del Direttore della Circostrizione doganale.

La predetta autorizzazione doganale condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione amministrativa.

Si tratta oramai di una inutile complicazione burocratica per l'attività concessoria su demanio marittimo.